

N.R.G. 579/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati

Dott. Maria Cristina Borgo Presidente rel.

Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice

Dott. Diana Genovese Giudice

nel procedimento iscritto al n.579/2024 R.G., promosso da:

nato il giorno

con il patrocinio dell'Avv. IVANA STOJANOVA

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell'INTERNO

QUESTURA DI BOLOGNA

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011

sulle seguenti conclusioni delle parti:

la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 20.6.2024;

la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.1.2024 nell'interesse del ricorrente Signor

cittadino della nato in data

avverso il provvedimento del Questore di Bologna del 15.9.2023, notificatogli il 6.1.24,



con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 5.12.2022 (come indicato nel decreto impugnato), formalizzata in data 3.8.2023 (come indicato dal ricorrente), l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.

Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in data 30.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di vivere in Italia dal 2011, di abitare in ospitalità presso una zia, di svolgere regolare attività lavorativa, di avere riportato una unica condanna per tentato omicidio nel 2015 e di avere scontato la pena inflittagli effettuando un positivo percorso rieducativo con conseguimento di plurimi attestati di istruzione e con ammissione al lavoro all'esterno.

Con decreto del 16.2.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.

L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 2.5.2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana, confermando le circostanze di cui al ricorso comprovate dalla produzione documentale.

Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il ricorrente dichiarava che egli *“vive in Italia ormai da 13 anni, essendo arrivato nel 2011; vive in autonomia in ospitalità presso una zia; ha iniziato a lavorare anche se non in regola inizialmente con un part time fin dal 2012 e sta lavorando tuttora con un contratto presso _____ iniziato come contratto a tempo determinato poi trasformatosi in contratto a tempo indeterminato una volta avuta la sospensiva, con buoni guadagni pari a circa euro 1.400,00 netti in busta; ha seguito un percorso di riabilitazione e rieducazione durante la detenzione con ammissione al lavoro all'esterno; parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza A1 e ha il diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito durante la detenzione; aveva iniziato anche un corso di istruzione secondaria superiore corrispondente all'istituto alberghiero, ma ha poi interrotto perché ha terminato di scontare la pena prima di finire; ha seguito*



anche un corso di formazione professionale per aiuto maniscalco durante la detenzione; in Patria ha la madre, sorelle e fratelli che sente ogni tanto per telefono.”.

Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'esito della udienza collegiale ex art.275 bis c.p.c. del giorno 11.7.2024, celebratasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

* * *

Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 15.9.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.

La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia *“in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”*, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.

Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.

Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del **5.12.2022**.

Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI (*“[...] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*).

In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che *«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio*



nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall’art. 8 CEDU concerne dunque l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui sia accertato il rischio che l’allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l’integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1981, viva in Italia dal 2011, dunque da 13 anni.

Dall’esame della documentazione prodotta si evince che:

il ricorrente vive in autonomia presso una zia che lo ospita;

il ricorrente durante la detenzione seguiva un articolato percorso di riabilitazione, conseguendo il diploma di scuola media, l’attestato di conoscenza della lingua italiana A1, e frequentando diversi corsi di formazione professionale in vista del futuro lavoro;

il ricorrente dal 2016 al 2022 lavorava durante la detenzione nell’ambito del suddetto percorso di riabilitazione, essendo anche stato ammesso al lavoro all’esterno dal 24.2.2021; il ricorrente, una volta scontata la pena, continuava a lavorare dal 4.9.2023 e lavora tuttora con lo stesso contratto full time, trasformatosi a tempo indeterminato dal 1.3.2024 sempre presso lo stesso datore di lavoro società
come operaio metalmeccanico, con un netto in busta pari ad euro 1.400,00 circa; il ricorrente poteva contare su guadagni pari ad euro 6.900,00 circa per l’anno 2023 ed euro 6.450,00 circa per l’anno 2024 fino al 30.4.2024, come si ricava anche dall’estratto contributivo INPS ad allora aggiornato.

Quanto alla unica condanna riportata dal ricorrente come si evince dal certificato del casellario versato in atti, gli veniva comminata la pena di anni otto di reclusione a seguito del tentato omicidio (per una ferita d’arma bianca al costato) di un connazionale durante una colluttazione per una questione di denaro, fatti avvenuti a in data come si evince da copia della sentenza di condanna versata in atti dal ricorrente; il ricorrente scontava la pena comminatagli seguendo un ottimo percorso di riabilitazione, studiando la lingua italiana, conseguendo il diploma di scuola media inferiore, iniziando anche la scuola media superiore, frequentando corsi di formazione professionale, lavorando



durante tutta la detenzione con ammissione al lavoro all'esterno dal 2021, confermando tale percorso e consolidando le sue scelte di vita anche successivamente al fine pena iniziando subito a lavorare con stabilità e continuità, come sopra detto.

Infine, e quanto alla condizione del ricorrente non si può che rilevare che il ricorrente manca dal suo Paese da ormai tredici anni e ha stabilito in Italia il centro dei suoi interessi.

Ciò detto, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sulla gravissima condanna riportata dal ricorrente, sicuro indice di mancata integrazione nel contesto sociale.

Si evidenzia che il ricorrente lasciava il suo Paese d'origine nel 2011, dal 2015 al 2022 scontava la pena inflittagli impegnandosi con successo in un articolato percorso di riabilitazione, vive in autonomia, dal 2023 lavora con regolarità ed ottimi guadagni e dal 2024 con un contratto a tempo indeterminato sempre presso lo stesso datore di lavoro, circostanza questa che conferma la serietà dell'impegno del ricorrente, dando tutto ciò dimostrazione di avere stabilito in Italia la sua vita personale.

Il ricorrente produceva la documentazione relativa alla condanna penale riportata per tentato omicidio di un connazionale commesso a in data quando era da poco giunto in Italia e non era ancora regolare sul territorio; come risulta dai certificati penali del ricorrente versati in atti, questo è l'unico – ma gravissimo - episodio criminoso da ascrivere al ricorrente e da prendere in considerazione nel procedere alla valutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, che scontava interamente la pena inflitta seguendo un solido percorso di riabilitazione.

La Questura non richiama altri fatti di rilevanza penale che possano incidere ai presenti fini, e la parte convenuta non si costituiva in giudizio.

Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, TUI il diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.

Ora, non si può affermare che la pericolosità del ricorrente sia cessata attesa la gravità dei fatti e il relativamente recente fine pena, ma si tratta di pericolosità certamente affievolita, tale da non sopravanzare il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, che vive in Italia da lunghissimo tempo (13 anni), sostanzialmente sempre lavorando anche durante la detenzione (fatta eccezione per i primi anni, quando aveva appena fatto ingresso in Italia con tutte le relative difficoltà), avendo stabilito qui la sua vita personale e lavorativa, ed avendo bene appreso la lingua italiana.

Devono essere considerati anche i molti anni trascorsi dal reato commesso e deve essere valorizzato l'eccellente percorso di riabilitazione che il ricorrente ha seguito con costanza durante la detenzione,



oltre alla attività lavorativa svolta subito dopo la scarcerazione con continuità e ottimi guadagni dal 2023 in avanti, unita alla lunghissima permanenza del ricorrente in Italia, fattori tutti che portano a ritenere non sussistente la necessità ad oggi di rimpatriare il ricorrente per ragioni di sicurezza pubblica, che appaiono subvalenti se paramtrate al rispetto della vita privata del ricorrente.

Si chiarisce che il diritto del ricorrente qui riconosciuto a vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale non preclude una eventuale revoca di tale permesso di soggiorno nel caso di commissione di qualsiasi altro reato, anche se nella attuale valutazione fra pericolosità sociale ex artt. 4, comma 3, e 19, comma 1.1, parte seconda, TUI e tutela della vita privata e familiare prevale ora la vita privata.

Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in Italia da 13 anni; che parla e comprende molto bene la lingua italiana; che ha seguito un eccellente percorso di riabilitazione durante la detenzione e che ora lavora con regolare contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni, pari ad euro 1.400,00 netti circa al mese, consolidando dopo il fine pena le sue scelte di vita; che non risulta attualmente socialmente pericoloso, essendo i fatti per i quali il ricorrente veniva condannato risalenti nel tempo e seguiti dalla scelta del ricorrente di dare una svolta alla sua vita studiando e lavorando già durante la detenzione e successivamente.

Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo in continuità con il completo percorso di riabilitazione – personale, culturale e lavorativo - seguito durante la detenzione, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 13 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.

Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.

Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.

Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.



In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,

accerta il diritto del ricorrente Signor _____ al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 26 luglio 2024.

Il Presidente est.

Maria Cristina Borgo

